

Provincia di Biella

Ordinanza n 146/620-3-Andorno Micca 9 – Istanza in data 27 dicembre 2000 del Comune di Zumaglia per concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua pubblica da un gruppo di sorgenti ubicate nel territorio dei Comuni di Andorno Micca e Pettinengo e Zumaglia (BI), nonché da due pozzi ubicati nel territorio del Comune di Zumaglia, ad uso potabile. Istanza in data 04 gennaio 2018 della società Cordar Spa Biella Servizi per trasferimento della titolarità con varianti sostanziali all'emananda concessione. Fascicolo provinciale Andorno Micca 9 - Codice di utenza regionale BI 10.459.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premesso che con istanza datata 27 dicembre 2000, depositata e registrata in data 05 gennaio 2011, al n° 531 di protocollo provinciale, il Comune di Zumaglia ha chiesto ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n°22 e del D.P.G.R. 05 marzo 2001, n°4/R e ss.mm.ii. la concessione in via preferenziale per poter continuare a derivare da un gruppo di 22 sorgenti ubicate in Comune di Andorno Micca, Pettinengo e Zumaglia e 2 pozzi ubicati in Comune di Zumaglia una portata massima istantanea di litri al secondo 13 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 58.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1,84, ad uso potabile;

rilevato che nella medesima istanza datata 27 dicembre 2000 venne, altresì, dichiarato che con apposita comunicazione datata 09 giugno 1995, presentata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 12 luglio 1993, n°275, venne denunciata la presenza di numero 4 pozzi, dei quali i due denominati "Palestra" e "Via Rimembranze" risultarono già all'epoca non utilizzati, mentre i due pozzi denominati " Case sparse" e "Cavajasca" costituirono oggetto della domanda di concessione preferenziale.

richiamata la D.D. della Provincia di Biella 23 dicembre 2008, n° 3982, con cui venne concessa ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii, l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico nelle more del procedimento previsto dal medesimo regolamento regionale, secondo i limiti e modalità indicate nell'allegato A di detto provvedimento. Nello specifico venne assentito al Comune di Zumaglia di continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 13 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 343.790, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 10,90 d'acqua pubblica sotterranea tramite un gruppo di 22 sorgenti tributarie del bacino del Rio Tamarone e del Rio Riasca, ubicate nei Comuni di Andorno Micca, Pettinengo e Zumaglia e da due pozzi ubicati in Comune di Zumaglia, ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Zumaglia), con restituzione dei reflui di scarico in collettori consortili pubblici;

vista ora l'istanza datata 04 gennaio 2018, depositata e registrata in data 16 gennaio 2018, al n° 987 di protocollo provinciale, con cui la società Cordar Spa Biella Servizi, con sede in Biella, in qualità di Gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Zumaglia, ha chiesto ai sensi degli articoli 27 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il trasferimento della titolarità con variante sostanziale all'emananda concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 8,45 ed un volume massimo annuo di metri cubi annui 179.755, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 5,70 d'acqua pubblica sotterranea, da un gruppo di 21 sorgenti ubicate nei Comuni di Andorno Micca e Pettinengo e da due pozzi ubicati in Comune di Zumaglia, sempre ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Zumaglia), con restituzione dei reflui di scarico tramite collettori consortili pubblici;

ritenuto non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di variante riguarda utilizzazioni d'acqua pubblica già in esercizio poiché parte di esse legittimate dal titolo citato in

premessa e parte di esse oggetto della domanda in via di sanatoria; captazioni tutte per le quali, tra l'altro, risultano già avviate le procedure finalizzate all'acquisizione del provvedimento, di competenza regionale, di approvazione dello studio di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, da redigersi ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii;

a seguito delle verifiche precedentemente condotte, ritiene possibile procedere all'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;

la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque", pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;

il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;

le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;

i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56",

propone l'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11 ottobre 2018, all'Albo Pretorio dei Comuni di Zumaglia, Pettinengo e Andorno Micca, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 28 novembre 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza.
5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente, ai Comuni di Andorno Micca, Pettinengo e Zumaglia, oltre che alla società concessionaria richiedente.
6. le amministrazioni sopra citate possono avanzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., una sola richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito detta richiesta dovrà essere formulata in modo tale da consentire, al proponente, la predisposizione della documentazione comprensiva di tutti gli elementi necessari, alle Amministrazioni coinvolte, per la sua successiva valutazione e per l'adozione della determinazione finale di competenza dell'Amministrazione richiedente.
7. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. A tal proposito informa che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480825, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
 - il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI.
 - il Responsabile dell'istruttoria è l'Istruttore di Vigilanza del Territorio Rag. Cristiana RAMELLA GERMANIN
8. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili esclusivamente con le derivazioni oggetto della variante in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto

regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

10. sono escluse dal presente procedimento le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili; così come non è ammessa, nei soli confronti delle derivazioni autorizzate in via provvisoria con D.D. n°4.030/2007, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto della domanda di variante datata 04 gennaio 2018.
11. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari.
12. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
13. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.
 - Unità d'Italia), telefono 015/8480825, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
 - il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI.
 - il Responsabile dell'istruttoria è l'Istruttore di Vigilanza del Territorio Rag. Cristiana RAMELLA GERMANIN
14. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili esclusivamente con le derivazioni oggetto della variante in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
15. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.
16. sono escluse dal presente procedimento le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili; così come non è ammessa, nei soli confronti dell'originaria concessione assentita con D.D. n°4.030/2007, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto del citato provvedimento.
17. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari.
18. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
19. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, 27 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio
Dott. Roberto CARENZO